



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Pronti all'impresa

INFORMATIVA AMBIENTALE

ottobre/novembre 2016

Normativa

Iscrizione all'Albo per il trasporto transfrontaliero di rifiuti delle imprese iscritte in categoria 4 e/o in categoria 5

Il Comitato nazionale con propria [Circolare](#) ha ritenuto che le imprese iscritte all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del [D.Lgs. 152/2006](#), che intendono effettuare trasporti transfrontalieri di rifiuti in aggiunta ai trasporti per i quali sono già iscritte, non sono tenute ad effettuare una nuova iscrizione ai sensi dell'articolo 194, comma 3, del [D.Lgs. 152/2006](#), come modificato dall'articolo 17 del [D.Lgs. 205/2010](#).

Si ricorda che le imprese iscritte prima del 15 ottobre 2016 e in possesso di ricevuta di iscrizione devono presentare, entro il 12 febbraio 2017, con modalità telematica, istanza di iscrizione alla competente Sezione dell'Albo. (vedi sito [Albo Nazionale Gestori Ambientali](#)). Trascorso tale termine, in assenza della presentazione della domanda, le ricevute decadono con conseguente cancellazione dell'impresa dall'Albo.

Giurisprudenza

Il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario recante informazioni incomplete o inesatte

Corte di Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza del 1 settembre 2016, n. 36275

La Corte ha ritenuto che debba essere confermato l'indirizzo secondo cui il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario, o con un formulario con dati incompleti o inesatti, non è sanzionato penalmente né dal nuovo testo del [D.Lgs. 152/2006](#), art. 258, comma 4, né dal [D.Lgs. 205/2010](#). (vedi)

Stato di abbandono e fattispecie di veicoli "fuori uso"

Corte di Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza del 10 novembre 2016, n. 47262

"lo stato di abbandono in cui versa il veicolo esonera il giudice dalla necessità di indagare l'intenzione del detentore, posto che deve essere considerato "fuori uso" in base alla disciplina di cui all'[art. 3 del D.lgs. 209/2003](#), sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata". (vedi)

Albo Telematico

Utilizzo immediato dei mezzi

L'art. 18, comma 2 del [D.M. 120/2014](#) prevede, per i mezzi dei quali l'Impresa chiede autorizzazione al trasporto di rifiuti, la possibilità di ottenere l'utilizzo immediato degli stessi allegando all'istanza una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà. (vedi)

Giurisprudenza

Il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario recante informazioni incomplete o inesatte

Corte di Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza del 1 settembre 2016, n. 36275

Secondo la Cassazione il D.lgs. 205/2010 (in vigore dal 25 dicembre 2010) ha comportato la "abolitio criminis" della condotta in questione, a causa di una svista del Legislatore. Questa nuova pronuncia ha aggiornato l'orientamento più recente in materia della Terza Sezione che, interpretando la volontà del Parlamento, aveva invece escluso l'ipotesi di vuoto normativo sostenendo la natura "interpretativa" e quindi retroattiva del D.lgs. 121/2011 (con sentenza Corte di Cassazione 28 gennaio 2014, n. 3692). Successivamente il reato è stato reintrodotta dal D.lgs. 121/2001 "Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell'ambiente" in vigore dal 16 agosto 2011.

Il caso riguardava due soggetti dichiarati colpevoli sia dal Tribunale locale che dalla Corte di appello di Bologna del reato di cui all'art. 258, co. 4, del D.lgs. 152/2006, che riguarda la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. Inoltre, gli stessi sono stati accusati anche di aver trasportato rifiuti speciali pericolosi con formulario identificativo avente falsa attestazione su provenienza e destinazione. Entrambi sono stati condannati a cinque mesi di reclusione: tuttavia gli imputati ricorrono al giudizio di legittimità, contestando particolarmente l'erronea applicazione della legge penale sull'art. 258, comma 4, del Decreto citato, e sull'art. 485 c.p., la falsa attestazione ideologica di formulari, costituendo scrittura privata, non avrebbe rilievo penale data l'abrogazione dell'art. 458, nonché l'inosservanza di norme processuali. La Corte di Cassazione trova il ricorso fondato, ritenendo inesistente il reato, date le modifiche sull'articolo 258 introdotte dal D.lgs. 205/2010 e successivamente nel 2011.

Vediamo infatti cosa è cambiato. L'accoglimento del ricorso da parte della Cassazione, come anticipato, è dovuto alle diverse modifiche della disciplina: infatti la disposizione originale prevedeva l'applicazione della sanzione amministrativa, per chiunque, al trasporto di rifiuti non pericolosi senza formulario ovvero con indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti, mentre per il trasporto nelle medesime condizioni di rifiuti pericolosi, la sanzione applicabile era quella stabilita dall'art. 483 codice penale. Il quadro normativo è rimasto immutato fino al 25 dicembre 2010, data di entrata in vigore del D.lgs. 205/2010: nella riformulazione, l'articolo si riferisce non già a "chiunque", ma solo alle imprese. Inoltre bisogna ricordare che la modifica è stata fatta per l'introduzione del "SISTRI", il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Il contenuto del decreto ministeriale è stato poi successivamente modificato ed integrato prorogando, però, anche i termini originariamente fissati per la piena operatività del sistema. Il D.lgs. 205/2010 prevedeva che le disposizioni in esso contenute entrassero in vigore a decorrere dal 17 dicembre 2009, all'effettivo avvio del SISTRI. Tale termine, però, è stato più volte prorogato. A fronte di quello che è stato dunque definito un "vuoto normativo" colmato con il successivo D.lgs. 121/2011.

La Corte ha ritenuto che debba essere confermato l'indirizzo secondo cui il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario, o con un formulario con dati incompleti o inesatti, non è sanzionato penalmente né dal nuovo testo del D.lgs. 152/2006, art. 258, comma 4, né dal D.lgs. 205/2010.

Le modifiche introdotte da quest'ultimo, eliminando (con effetto immediato) dall'art. 258, comma 4, il riferimento al trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario contenente dati incompleti o inesatti, hanno di certo sottratto tali condotte alla sanzione penale, condotta che nel caso di specie sarebbe stata tenuta dagli imputati il 25 marzo 2009 (che all'epoca non aveva quindi rilevanza penale).

Non è pensabile inoltre l'attribuzione di norma interpretativa a tale disposizione con effetto retroattivo: il D.lgs. 121/2011 ha semmai lo scopo di rivitalizzare quelle disposizioni penali prima abrogate. "Ma, in forza del principio costituzionale di legalità e di irretroattività delle norme penali, tale nuova efficacia non può che decorrere *ex nunc* e mai *ex tunc*". Il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario recante informazioni incomplete o inesatte, nel periodo tra il 25 dicembre 2010 e il 16 agosto 2011, non costituiva reato ai sensi del D.lgs. 152/2006.

Stato di abbandono e fattispecie di veicoli "fuori uso"

Corte di Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza del 10 novembre 2016, n. 47262

La Suprema Corte con la sentenza in esame ripercorre la nozione di veicoli "fuori uso", di cui all'articolo 3 del D.lgs. 209/2003.

Nel caso in esame l'imputato veniva condannato per il reato di deposito incontrollato di rifiuti ex articolo 6, D.L. 172/2008 (Misure urgenti sui rifiuti in Campania), per aver stoccato senza autorizzazione camion in disuso.

In base alla descrizione del fatto, secondo quanto emerge dalle sentenze di merito, secondo la Corte non v'è dubbio che la condotta attribuita all'imputato integri proprio il contestato reato di deposito incontrollato di rifiuti.

Dopo aver dichiarato che la natura di rifiuti dei veicoli non è contestabile avuto riguardo alla chiara descrizione che ne fa il giudice di primo grado che la qualifica, senza mezzi termini, come "veicoli fuori uso" (o "in disuso") motivando con il palese stato di abbandono ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. d), D.lgs. 209/2003, la Corte rileva anche come l'imputato non ha mai, nemmeno nei motivi di appello, dedotto una diversa destinazione.

Ne consegue che: "lo stato di abbandono in cui versa il veicolo esonera il giudice dalla necessità di indagare l'intenzione del detentore, posto che deve essere considerato "fuori uso" in base alla disciplina di cui all'art. 3 del D.lgs. 209/2003, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata".

In applicazione del principio generale applicato in diverse occasioni in materia di rifiuti anche in questo caso secondo la Corte: "È onere dell'interessato fornire la prova rigorosa della sussistenza dei presupposti per escludere tale natura o comunque fruire di un regime più favorevole".

[torna su](#) ↑

Albo Telematico

A partire dal 1 gennaio 2015, la presentazione delle pratiche all' Albo Nazionale Gestori Ambientali avviene unicamente con modalità telematica utilizzando Agest Telematico. Il programma è accessibile dal [sito](#) ufficiale dell'Albo

Utilizzo immediato dei mezzi

L'art. 18, comma 2 del D.M. 120/2014 prevede, per i mezzi dei quali l'Impresa chiede autorizzazione al trasporto di rifiuti, la possibilità di ottenere l'utilizzo immediato degli stessi allegando all'istanza una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà. Tale opzione non è consentita per le nuove iscrizioni.

Nella sezione di Agest Telematico riservata all'inserimento di "Nuovo mezzo" viene visualizzata una pagina che richiede alcune informazioni per il censimento del mezzo.

Una volta compilati i campi relativi al mezzo, premendo il pulsante "Conferma", lo stesso verrà aggiunto all'elenco dei mezzi dell'impresa. Il nuovo mezzo dovrà essere associato a una o più categorie e, per le categorie ordinarie, all'associazione dei codici dell'EER che si intendono trasportare, prima di procedere alla richiesta dell'atto notorio.

<input type="checkbox"/>	Targa	Tipo mezzo	Stato attuale	Azione richiesta
<input type="checkbox"/>	GG111GG	Autocarro		Inserimento
<input type="checkbox"/>	GG222GG	Autocarro		Inserimento
<input type="checkbox"/>	GG333GG	Autocarro		Inserimento

Totale mezzi: 3

Dopo aver selezionato, dalla lista dei mezzi, il mezzo o i mezzi nuovi per i quali si intende chiedere l'atto notorio, con la pressione del tasto "Conferma", apparirà la lista definitiva nel box "Lista dei mezzi per i quali si richiede l'atto notorio".

Mezzi selezionati

GG111GG, GG222GG

Conferma

Si potrà procedere alla stampa utilizzando il pulsante "Stampa atto notorio".

Lista dei mezzi per i quali si richiede l'atto notorio

GG111GG, GG222GG

Stampa atto notorio

Il documento dovrà essere sottoscritto da un legale rappresentante e allegato nella apposita sezione "Allegati".

La scelta del firmatario avviene al momento dello scaricamento del documento e la sottoscrizione va fatta con firma autografa o digitale. In caso di firma autografa va allegato all'istanza anche il documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore.

Il documento va poi inserito nella pratica accedendo alla sezione "Allegati".

Si ricorda che, ai sensi della [Circolare n. 1140 del 15 dicembre 2014](#) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è relativa esclusivamente alla variazione della dotazione dei veicoli e non può essere utilizzata per le variazioni relative ai codici dell'EER.

[torna su](#) ↑